

STATUTO

IL VILLAGGIO DEI PICCOLI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARONNO PERTUSELLA VA VIA
FORMENTANO 134

Numero REA: VA - 285145

Codice fiscale: 02760350120

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 2569/1471 DI REP.

STATUTO

- - -

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata

"IL VILLAGGIO DEI PICCOLI S.R.L. Impresa Sociale"

senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Caronno Pertusella (VA).

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo all'attività di impresa nel settore dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, e delle attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

In particolare la società ha per oggetto:

- la gestione di asili nido e scuole materne;
- la prestazione di servizi educativi, culturali e formativi rivolti alla prima infanzia.

Essa può compiere inoltre, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni immobiliari, mobiliari o

finanziarie e prestare garanzie reali o personali per debiti anche di terzi, con l'espressa esclusione del compimento di attività riservate.

**CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI -
DIRITTO DI RECESSO - ESCLUSIONE**

Articolo 5

Capitale - Trasferimento delle partecipazioni

Il capitale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge il capitale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale può stabilire che possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, nei limiti previsti dalla legge.

Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Nel caso di trasferimento di partecipazioni sociali per atto tra vivi a soggetti che non siano soci, tuttavia, il trasferimento è subordinato al gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

A tal fine, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata a/r ovvero a mano ovvero tramite pec l'intenzione di trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, indicando le condizioni del trasferimento e in particolare le generalità del soggetto a favore del quale il trasferimento deve essere effettuato nonché le informazioni necessarie per consentire l'espressione del gradimento.

L'organo amministrativo provvede senza indugio e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione a convocare l'assemblea dei soci perché si esprima in ordine alla richiesta di gradimento.

Nel formulare o esprimere il gradimento l'assemblea dei soci deve rispettare il principio di non discriminazione e tenere conto della peculiarità della compagine sociale. La relativa decisione deve essere assunta previa istruttoria da svolgersi, in contraddittorio con il socio istante, al fine di verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche del soggetto a cui la partecipazione deve essere trasferita rispetto allo scopo e all'oggetto sociale di cui all'art. 4 e comunque rispetto allo stile di gestione e al modello di business

della società stessa.

La decisione è assunta con le maggioranze previste dal presente statuto senza tenere conto della partecipazione del socio istante per il calcolo del quorum deliberativo.

Nel caso di decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione senza che l'assemblea si sia espressa, il gradimento si intenderà concesso.

In caso di diniego del gradimento, la società deve indicare altra persona, anche non socia, a cui il socio istante può trasferire la partecipazione, a parità di condizioni; in mancanza il socio istante potrà trasferire la partecipazione alle condizioni indicate nella comunicazione inviata all'organo amministrativo.

Articolo 6

Versamenti sulle partecipazioni

I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa utili o convenienti.

Articolo 7

Comunicazioni ai soci

Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica alla società per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini, ciascun socio può altresì comunicare alla società, con la stessa modalità, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 8

Finanziamenti dei soci

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Articolo 9

Recesso

Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le

comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso, il socio recedente ha diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

Articolo 9 bis

Esclusione

Possono essere esclusi dalla società i soci, che:

- non partecipino, consecutivamente, senza giustificato motivo, a tre assemblee sociali regolarmente convocate;
- siano dichiarati falliti o siano soggetti a procedure concorsuali;
- siano sottoposti a procedimento penale.

La decisione di esclusione spetta all'assemblea dei soci.

Al verificarsi di una delle ipotesi che legittimano l'esclusione, l'organo amministrativo provvede, senza indugio, a convocare l'assemblea, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal presente statuto.

Il socio della cui esclusione si decide ha diritto a partecipare all'assemblea, anche al fine di svolgervi le proprie difese, e la sua partecipazione deve essere computata ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

La decisione di esclusione deve essere motivata, con l'indicazione della causa che giustifica l'esclusione, ed è assunta con le maggioranze previste dal presente statuto, senza che sia computata, ai fini del calcolo, la partecipazione del socio da escludersi. Nel caso in cui la società sia composta da due soli soci, l'esclusione è pronunciata da un Arbitro, che sarà nominato su richiesta, dalla parte più diligente, dal Presidente del

Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina in via rituale secondo diritto, restando fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

La decisione di esclusione deve essere comunicata al socio da escludersi, qualora questi non partecipi all'assemblea, mediante lettera raccomandata A/R ed è efficace dopo il decorso del termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la comunicazione è stata ricevuta, o, qualora il socio partecipi all'assemblea, dal momento in cui la decisione è stata assunta. Entro il predetto termine di 60 giorni il socio escluso può fare opposizione, impugnando la decisione davanti all'Arbitro previsto dal precedente capoverso, qualora ritenga l'esclusione infondata o illegittima.

Una volta che l'esclusione è divenuta efficace, il socio escluso perde la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ed ha esclusivamente il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 24 del presente statuto.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 10

Maggioranze

Le decisioni dei soci sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 11

Assemblea

Convocazione - Intervento e rappresentanza - Presidenza

Svolgimento - Verbalizzazione

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata spedita ai soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea, al domicilio di cui all'art. 7.

Le convocazioni possono anche essere fatte con telefax o messaggio di posta elettronica inviato ai soci, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica eventualmente risultanti ai sensi dell'art. 7.

Nell'avviso può essere indicato altro giorno per la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro che risultino soci sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese.

Ha inoltre diritto ad intervenire alle assemblee convocate per l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 23 nonché alle assemblee convocate per la presa dato della nomina del componente dell'organo amministrativo o di controllo da parte dei lavoratori il rappresentante dei lavoratori previsto dall'art. 23 del presente statuto, il quale ha il diritto di partecipare alla discussione, ma è privo di diritto di voto.

Hanno infine diritto di assistere alle sole assemblee convocate per l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 23 del presente statuto i rappresentanti di classe delle strutture gestite dalla società.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.

Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dalla persona nominata dagli intervenuti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

Composizione dell'organo amministrativo e funzionamento

Nomina - Durata in carica

La società è amministrata alternativamente, a scelta dei soci, da un amministratore unico, o da più amministratori, il cui numero può variare da due a cinque.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge almeno un componente del consiglio di amministrazione è nominato dai lavoratori della società ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. A tal fine, in occasione della nomina del nuovo organo amministrativo, il rappresentante dei lavoratori comunica il nominativo dell'amministratore scelto dai lavoratori all'assemblea, che prende atto della nomina.

La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori; nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica altresì se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono ad essi affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo rimanendo che, anche in caso di adozione del metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alle materie previste dalla legge.

Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- non aver riportato condanne penali né essere sottoposti a procedimenti penali;
- non essere, socio, amministratore, dipendente o collaboratore di altra società che svolga attività analoga o affine a quella svolta dalla società ovvero essere titolare dipendente o collaboratore di impresa individuale che svolga attività analoga o affine a quella svolta dalla società;
- avere acquisito un'esperienza almeno biennale nella gestione di società con oggetto affine o analogo a quello della società ovvero aver collaborato o prestato la propria attività lavorativa in qualità di dipendente anche a tempo determinato o part time, per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni, presso società o imprese individuali con oggetto analogo o affine a quella della società.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Nomina del Presidente e del Vicepresidente

Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato nominato con decisione dei soci; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore). Non possono assumere la carica di presidente i soggetti indicati dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 14

Cessazione e sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

In caso di cessazione, per qualunque causa, dell'amministratore nominato dai lavoratori ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 l'organo amministrativo sollecita i lavoratori ad indicare il sostituto e provvede senza indugio a convocare l'assemblea dei soci per consentire la presa d'atto della nuova nomina. L'amministratore così nominato scade insieme all'organo amministrativo che va ad integrare.

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dai soci ovvero, nel caso di consiglio di amministrazione di due componenti, anche un solo amministratore, l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dalla nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 15

Modalità di assunzione delle decisioni

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Consultazione scritta - Consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun amministratore siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni degli amministratori adottate ai sensi del presente articolo sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente.

Articolo 17

Adunanze

Convocazione - Presidenza - Svolgimento - Maggioranze - Verbalizzazione

Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telefax o messaggio di posta elettronica da trasmettere, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due membri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Articolo 18

Remunerazione - Rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, i soci possono attribuire agli amministratori compensi e un'indennità di fine mandato.

POTERI E RAPPRESENTANZA

Articolo 19

Poteri di gestione

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci, fatta salva la possibilità che, in sede di nomina, siano previste specifiche limitazioni.

Articolo 20

Deleghe

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

L'amministratore unico e gli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, nei limiti dei poteri conferiti, possono nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, conferendo agli stessi, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 21

Rappresentanza

All'amministratore unico, agli amministratori cui l'amministrazione sia affidata con

metodo individuale od al presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nel caso di nomina di più amministratori, ai quali l'amministrazione sia affidata con metodo individuale, il potere di rappresentanza deve essere esercitato con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi limiti eventualmente previsti, in sede di nomina, per l'esercizio del potere di gestione.

Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

CONTROLLO SULLA GESTIONE - REVISIONE LEGALE

Articolo 22

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

I soci nominano un organo di controllo, costituito, a scelta dei soci stessi, da un sindaco unico o da un collegio sindacale.

In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge almeno un componente dell'organo di controllo è nominato dai lavoratori della società ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera b) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112; il potere di nomina è esercitato con le stesse modalità previste dal presente statuto per l'esercizio del potere di nomina da parte dei lavoratori di un componente dell'organo amministrativo, in quanto compatibili.

All'organo di controllo si applicano in ogni caso le disposizioni sul collegio sindacale previste per la società per azioni nonché le disposizioni specifiche previste dall'art. 10 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

La nomina del revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITA' SOCIALE

Articolo 23

L'organo amministrativo adotta appositi regolamenti attraverso i quali disciplina forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

I regolamenti richiamati dal presente articolo, contemplati dalle disposizioni normative applicabili o comunque adottati dall'organo amministrativo per meglio disciplinare il funzionamento dell'impresa sociale sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Ferme le diverse modalità di coinvolgimento di tutti i lavoratori, stabilite dai regolamenti previsti dal presente articolo, al fine dell'esercizio del diritto di intervento in assemblea e, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, della nomina di un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, i lavoratori nominano, con decisione a maggioranza assoluta calcolata per teste, un rappresentante, che esercita le funzioni previste dal presente statuto ed il cui nominativo deve essere comunicato all'organo amministrativo.

BILANCIO – UTILI

Articolo 24

Esercizio sociale - bilancio di esercizio e bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet della società.

Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono presentati ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; possono essere presentati entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 25

Destinazione degli utili

La società, in quanto impresa sociale, non ha scopo di lucro e, salvo quanto infra previsto, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività

statutaria o ad incremento del proprio patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Per la nozione di distribuzione indiretta si fa riferimento a quanto previsto dalle leggi vigenti.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, ovvero la diversa misura consentita dalle leggi tempo per tempo vigenti, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali , che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

SCIoglimento

Articolo 26

Scioglimento e nomina dei liquidatori

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

RINVIO

Articolo 27

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, del codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed alle disposizioni del codice civile in materia di società a responsabilità

limitata.

Firmato: Elisa Inversini

Monica Sistu

Susanna Grazia Cruccu

Alessandro De Gregori L.S.